



IL TRIBUNALE DI ROMA
I Sezione civile

In composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa
Francesca De Luca
ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado ex art. 702 bis c.p.c. iscritta al n. di ruolo
generale 7822 dell'anno 2014, trattenuta in decisione e vertente

tra

- **██████████** nato in Guinea Bissau il **██████████** 1995 rappresentato
e difeso per delega a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Maria
Carmela Lavorato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma
alla via Paolo Emilio n. 7

ricorrente

e

**Ministero degli Interni, Commissione Territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale di Roma**

convenuto

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: attribuzione status di rifugiato/protezione sussidiaria/ umanitaria

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con provvedimento notificato all'interessato in data 14.01.2014 la Commissione territoriale di Roma rigettava l'istanza per il riconoscimento dello status di protezione internazionale ed altre forme di protezione;

avverso la suddetta decisione l'istante proponeva tempestivamente ricorso, assumendo che la decisione fosse illegittima ed erronea per omessa valutazione dei presupposti da egli medesimo posseduti e fondanti il diritto all'ottenimento della protezione richiesta. In particolare, il ricorrente ha narrato: - di aver lasciato il suo paese nel 2010 per trasferirsi in Senegal e ciò a causa delle minacce ricevute da parte di alcuni vicini che erano arrivati al punto di uccidere suo padre; - di essersi trasferito prima in Senegal quindi in Libia in cerca di migliori condizioni economiche attraversando vari paesi e di essere infine giunto in Italia.

Chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale quale status di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra ed in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria e/o umanitaria.

A sostegno delle sue ragioni produceva documentazione reperita su siti accreditati internet relativa alla situazione di grave crisi in atto in Guinea Bissau e copia di un'ordinanza del Tribunale di Napoli.

Il Ministero degli Interni restava contumace.

Considerato che l'art. 3 del D.Lvo. 251/2007 impone di valutare tutti i fatti pertinenti il paese di origine dell'istante, la situazione individuale e le circostanze personali dello stesso, con la precisazione, prevista dal comma 5 del predetto articolo, che, qualora tutti gli elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi devono essere ritenuti veritieri qualora le dichiarazioni rese risultino coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, nonché considerarsi la tempestività dell'inoltro della domanda di protezione internazionale.

Dalla disamina degli atti e dei documenti il ricorso appare parzialmente fondato.

In tema di credibilità soggettiva del richiedente, si riscontra la mancanza di una di una rappresentazione di subita persecuzione *ad personam* e/o discriminazione di carattere personale compiuta ai suoi danni da parte dello



Stato di appartenenza e/o di partiti politici e di organizzazioni che lo controllano.

Allo stesso modo in merito al paese di origine del richiedente, dal sito Viaggiare Sicuri (a cura del MAE) si legge: *“Paese condivide con la più parte del resto del mondo il rischio di poter essere esposto ad azioni legate a fenomeni di terrorismo internazionale. In particolare, tenuto conto del progressivo deterioramento della situazione nell’area del Sahel ed in considerazione dell’attivismo dei gruppi di matrice terroristica in tutta la regione e dell’accresciuto rischio di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, si raccomanda di mantenere elevata la soglia di attenzione in tutto il Paese. Dopo il colpo di Stato del 12 aprile 2012, il processo elettorale conclusosi il 18 maggio 2014 ha posto le basi per l’insediamento di Istituzioni legittimate dal voto popolare. La fase di transizione rimane tuttavia ancora fragile, con conseguenti ripercussioni sul piano della sicurezza. Si sconsigliano pertanto viaggi nel Paese se non necessari e si raccomanda in ogni caso di prestare la massima attenzione. Si registra un accresciuto tasso di criminalità nella capitale. Nell’area di confine con il Senegal persiste uno stato di insicurezza, derivante dalla contrapposizione tra frange di ribelli indipendentisti della Casamance ed esercito regolare senegalese, riacutizzata da recenti scontri anche in zone vicine al confine. A causa di ciò e della presenza di mine sul territorio, si sconsiglia fortemente di recarsi in tali aree.”*

Dal rapporto annuale di Amnesty International del 2014/2015 si legge: *“Le persistenti tensioni politiche e le violazioni dei diritti umani si sono attenuate in seguito alle elezioni di aprile e alla formazione di un nuovo governo a luglio. È persistita l’impunità per le violazioni dei diritti umani commesse in passato, comprese le uccisioni politiche del 2009. Le tensioni a livello sociale si sono allentate in seguito alla ripresa degli aiuti internazionali e al pagamento degli arretrati di parte degli stipendi del pubblico impiego.”*

Ne deriva che la situazione generale del paese di provenienza dell'istante sotto il profilo della sicurezza è in sostanziale miglioramento e pertanto è inidonea a supportare gli elementi costitutivi della protezione internazionale domandata, quanto meno in ossequio al disposto ex art 14 lett. c) D.Lvo. 251/2007.

Di conseguenza, è da condividersi la decisione della Commissione in punto di rigetto.

Tuttavia, nella vicenda esposta dal ricorrente sono ravvisabili elementi tali da integrare i seri motivi di carattere umanitario di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs 286/1998.

Infatti, tale norma, nel richiamare l'art. 32 del d.lgs 25/2008, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno se ricorrono seri motivi, di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. L'uso della disgiuntiva evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela dei diritti umani imposti in via generale dall'art. 2 Costituzione. L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo.

Ciò premesso, è evidente che qualora il ricorrente rientrasse nel proprio paese di origine si troverebbe esposto ad una situazione di estrema vulnerabilità e precipiterebbe in una situazione di povertà dalla quale - privo come è di qualsivoglia sostegno familiare e di risorse - non avrebbe alcuna possibilità di uscire. Pertanto, la situazione generale del paese di origine delineata e la giovane età del richiedente, impongono di riconoscere al medesimo un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-in considerazione della particolarità della materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.


p.q.m.

il Tribunale

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, così decide:

- riconosce a [redacted] nato in Guinea Bissau il [redacted] 1995 la protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 286/98, rimette all'Autorità amministrativa competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
- compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma il 12 febbraio 2016



IL GIUDICE
F. B. M. U. E.